

COMUNE DI MATERA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ALLA FAMIGLIA AL CITTADINO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Prot. N. 0026618/2021

del 31/03/2021

AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE

rende noto

che, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 7 del 16 aprile 2013, art. 17, e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1016 del 09/08/2013, i cittadini interessati possono fare richiesta di concessione di

CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA AI MALATI IN STATO VEGETATIVO E IN STATO DI MINIMA COSCIENZA PERSISTENTE, PROLUNGATO O CRONICO

secondo le indicazioni e le modalità specificate nel presente Avviso.

1. FINALITÀ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo economico è un intervento mirato ad assicurare un'adeguata assistenza al domicilio della persona in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza persistente, prolungato o cronico, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali e favorendo il mantenimento della persona malata nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali.

Il contributo economico viene concesso per interventi rivolti ai familiari residenti in Basilicata che hanno all'interno del loro nucleo anagrafico un componente in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico e che prestano servizi di cura e assistenza domiciliari al paziente direttamente e/o tramite l'acquisto da terzi o da altri familiari di detti servizi.

2. REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono accedere ai benefici previsti dalla L.R. n. 7 del 16 aprile 2013, art. 17, e dalla D.G.R. n. 1016 del 09/08/2013 i familiari residenti in Basilicata che hanno all'interno del loro nucleo anagrafico un componente in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico e che prestano servizi di cura e assistenza domiciliari al paziente direttamente e/o tramite l'acquisto da terzi o da altri familiari di detti servizi, il cui familiare in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico sia:

- residente in Basilicata da almeno 6 mesi;
- in possesso della certificazione medica comprovante la diagnosi di stato vegetativo o di stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico.

Per essere destinatari del contributo economico, i familiari devono essere in rapporto di effettiva convivenza con la persona in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico, ovvero garantire una presenza a casa della stessa in relazione alle sue necessità.

La persona in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico, è comunque identificata quale destinatario finale del contributo oggetto del presente avviso.

La certificazione medica deve essere rilasciata o, se già rilasciata da altra struttura sanitaria del territorio nazionale, validata, ai fini dell'applicazione di queste direttive, dal Centro per le gravi cerebrolesioni dell'Azienda

ospedaliera “S. Carlo” di Potenza o dall’U.O. ospedaliera di riabilitazione o dall’UVBR del Sistema Sanitario Regionale della Basilicata, in quanto strutture deputate alla presa in carico sanitaria di questo tipo di pazienti.

3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L’entità del contributo economico è stabilita dalla L.R. n. 7 del 16 aprile 2013, art. 17, in € 500,00 mensili.

Il contributo è concesso su base mensile e non viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni nel mese.

Il contributo non è cumulabile con i benefici economici di altri programmi di sostegno alla disabilità quali, senza pretesa di esaustività, l’“Assegno di Cura” di cui alla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009, il contributo per persone affette da SLA di cui alla D.G.R. n. 256/2013, il contributo alle persone in condizione di disabilità gravissima di cui alle DD.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018 e n. 1100 del 30/10/2018, ecc..

Il contributo economico sarà erogato mensilmente, compatibilmente con le risorse disponibili, dal Comune di Matera attraverso assegno circolare non trasferibile ovvero accreditato su conto corrente bancario.

4. RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECCEDENTI I FINANZIAMENTI DISPONIBILI

Nel caso in cui le richieste di contributo eccedessero la disponibilità finanziaria dell’Ambito Socio-Territoriale, avranno priorità le persone in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico, con un ISEE più basso. Le richieste eccedenti saranno collocate in lista di attesa, secondo il medesimo criterio. In caso di parità di valore ISEE, si darà priorità alle domande pervenute prima. Allo scopo di far fronte all’eventualità di cui al presente punto, alla domanda va allegata l’attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (art. 6 del DPCM 159/2013) o ISEE Minorenni relativa all’anno di presentazione della domanda.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente deve compilare esclusivamente per via elettronica la domanda di contributo economico, il cui facsimile è quello di cui all’allegato “A” del presente Avviso, servendosi dell’apposito modello di domanda informatico disponibile sul portale regionale <http://statovegetativo.regione.basilicata.it> o rivolgendosi al Servizio Politiche Sociali del Comune di Matera.

La domanda compilata on line dovrà essere stampata in triplice copia utilizzando la funzione stampa finale del sistema telematico.

Le tre copie firmate dal solo richiedente, corredate dalla documentazione richiesta, risultante dalla compilazione del formulario elettronico, devono essere consegnate a mano presso l’Ufficio Informazioni del Comune di Matera o per PEC-Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it entro n. 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso che continuerà a rimanere valido anche dopo tale data, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie.

Per le domande consegnate a mano farà fede timbro e data di accettazione del Comune di Matera, che rilascerà al richiedente, quale ricevuta, una delle tre copie della domanda. Per le domande trasmesse a mezzo PEC si dovrà indicare nell’oggetto “RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO PER PERSONE IN STATO VEGETATIVO O IN STATO DI MINIMA COSCIENZA PERSISTENTE, PROLUNGATO O CRONICO” e farà fede la data di consegna.

La domanda non sarà accettata se:

- non risulterà compilata attraverso il sistema informatico;
- risulterà stampata in versione bozza;
- risulterà modificata e/o integrata a mano.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- certificazione medica comprovante la diagnosi di stato vegetativo o di stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico;
- autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, dello stato di famiglia storico antecedente non meno di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso;

- autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti l'assistenza diretta al proprio familiare o l'intenzione di avvalersi, a titolo oneroso, di uno o più assistenti familiari o di familiari;
- dichiarazione relativa al rapporto contrattuale con uno o più familiari o assistenti familiari (solo nel caso la persona non autosufficiente sia già assistita da familiari o assistenti familiari);
- attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (art. 6 del D.P.C.M. 159/2013) o ISEE Minorenni relativo all'anno di presentazione della domanda.

Le domande verranno istruite in ordine di arrivo temporale.

6. DEFINIZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI

Il Comune di Matera in cui risiede la persona in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico, ricevute le domande, complete di allegati, verifica l'ammissibilità e, entro 20 giorni dalla data di ricezione delle domande, stila ed approva l'elenco dei beneficiari comprensivo dell'eventuale lista di attesa.

7. PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO

Il Servizio Sociale del Comune di Matera, entro 10 giorni dalla valutazione dell'ammissibilità di tutte le domande pervenute nei termini di scadenza, contatta consultivamente le strutture sanitarie territorialmente competenti, di cui alla D.G.R. n. 2102 del 17/10/2005, per procedere alla stesura del Piano di Assistenza Individualizzato con le modalità descritte al successivo punto 8, anche sulla base di quello già eventualmente predisposto dalle dette strutture sanitarie.

Il PAI sarà redatto ed approvato entro e non oltre 40 giorni dall'approvazione dell'elenco dei beneficiari.

La mancata sottoscrizione del PAI entro i termini prescritti comporterà la sospensione dell'erogazione del contributo economico. L'erogazione del contributo economico sarà riattivata dal mese successivo all'avvenuta firma. La firma del PAI non dà luogo al riconoscimento di arretrati in caso di subentro a seguito di esclusione di altro beneficiario.

8. PRESA IN CARICO

Dopo la valutazione dell'esito della domanda di cui al precedente punto 6, il Servizio sociale comunale competente attiva il procedimento di "presa in carico" del beneficiario attraverso la definizione e l'approvazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) che diviene la condizione necessaria per l'erogazione del contributo economico.

La presa in carico deve risultare attiva nel sistema informativo del Programma regionale entro il giorno 10 del mese successivo all'approvazione del PAI.

Alla definizione ed alla gestione del PAI concorrono, oltre al Servizio Sociale comunale competente, anche la famiglia ed altri soggetti interessati od interessabili.

Responsabile del PAI è un Case Manager individuato nella figura dell'assistente sociale del Servizio sociale comunale.

Il Case Manager cura le diverse fasi della presa in carico che riguardano la valutazione, la redazione del piano di assistenza individualizzato e la rivalutazione, svolgendo il ruolo di raccordo tra gli attori delle suddette fasi e con altri soggetti di volta in volta interessati od interessabili alle medesime.

Il Case Manager verifica, inoltre, l'eventuale sopravvenienza delle cause di esclusione o di sospensione del beneficio indicate al successivo punto 10.

Il Piano di Assistenza Individualizzato è predisposto dal Servizio Sociale comunale competente, attraverso il Case Manager e deve contenere:

- gli obiettivi generali ed obiettivi specifici, riferiti questi ultimi ai diversi attori del progetto;
- la durata prevista;
- il programma degli interventi;
- i vincoli negoziati tra le parti;
- gli impegni della famiglia del beneficiario, se esistente o del "caregiver";
- la responsabilità dei singoli operatori dei servizi della rete per l'attuazione del programma degli interventi.

Solo dopo aver redatto il PAI di cui sopra, il Servizio Sociale Comunale valorizzerà nel sistema informativo del Programma il nominativo del beneficiario.

Il Piano di Assistenza Individualizzato va aggiornato almeno ogni 4 mesi, in base alle condizioni generali del paziente e della sua famiglia e in tempo utile per valutare le possibili variazioni del percorso assistenziale.

9. GESTIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI

L'elenco di Ambito dei beneficiari diventa definitivo dopo la firma del PAI.

Il diritto dei beneficiari al contributo economico decorre dal mese di presentazione della domanda. In caso di subentro, il diritto del beneficiario subentrato decorre dal mese di sottoscrizione del PAI.

Le domande che perverranno dopo la scadenza fissata nell'Avviso Pubblico saranno comunque ricevute dal Comune di Matera e i richiedenti, previa verifica di ammissibilità, saranno aggiunti all'elenco dei beneficiari nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 4.

Le eventuali variazioni dell'elenco dei beneficiari da parte del Comune di residenza degli stessi dovranno essere registrate sul sistema informativo del programma entro il giorno 10 di ogni mese perché quest'ultimo possa predisporre i pagamenti. Le variazioni apportate successivamente saranno considerate dal mese successivo.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE O DI SOSPENSIONE

Il ricovero in struttura residenziale o sanitaria di durata superiore a due mesi è causa di sospensione dell'erogazione del contributo economico per la durata del ricovero fino a complessivi quattro mesi.

Il diritto al contributo cessa con l'inserimento definitivo o di durata superiore a quattro mesi in struttura residenziale o sanitaria, con il trasferimento al di fuori del territorio regionale, con il decesso o con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità.

Sono applicabili a questo intervento economico anche le cause di esclusione o di sospensione previste per l'indennità di accompagnamento.

Il beneficiario o chi per lui si impegna a comunicare in autocertificazione secondo le normative vigenti qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti familiari e/o cooperative sociali. La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro 15 giorni al Comune di residenza.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(AI SENSI DELL'ART. 13 REG. UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI E DEL CODICE DELLA PRIVACY ITALIANO, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018)

IL DIRIGENTE
D.ssa Giulia MANCINO

